

Regolamento Albo Fornitori della Fondazione Idis - Città della Scienza

1. Natura dell'Albo

L'Albo Fornitori della Fondazione Idis - Città della Scienza è l'elenco degli operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di acquisizione di beni e di affidamento di servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 2 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii., con esclusione delle prestazioni di consulenza e delle collaborazioni esterne.

L'Albo Fornitori, articolato per categorie di specializzazione e periodicamente aggiornato, ha lo scopo di qualificare gli operatori economici con la verifica preventiva del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti in funzione delle indagini di mercato e delle procedure di affidamento, qualora i procedimenti di scelta del contraente non prevedano la procedura aperta.

L'Albo Fornitori ha durata indeterminata ed è soggetto ad aggiornamento biennale.

La domanda di iscrizione all'Albo ha il solo scopo di manifestare la volontà delle Imprese richiedenti di essere incluse nell'Albo stesso, non comportando alcun vincolo per la Fondazione Idis; le imprese iscritte all'Albo non potranno, pertanto, in alcun modo rivendicare il diritto all'invito a procedure negoziali o all'affidamento di forniture, servizi o lavori. Resta ferma la facoltà della Fondazione Idis di invitare od interpellare anche altre ditte non inserite nell'Albo.

2. Utilizzo dell'albo.

La scelta dei fornitori iscritti da consultare e/o invitare alle singole procedure di affidamento seguirà criteri di valutazione riguardanti di volta in volta la specifica entità delle prestazioni e forniture, la capacità economica dell'impresa, quella professionale e ogni altra valutazione che la Fondazione riterrà di dover effettuare.

Per ciascuna procedura, la Fondazione Idis si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici invitati a presentare offerta, di comprovare specifici requisiti, se ritenuti essenziali in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento.

L'inclusione dell'impresa nell'Albo dei Fornitori non comporta vincoli per la Fondazione Idis che avrà sempre facoltà di consultare operatori economici non iscritti all'Albo per far fronte a esigenze di approvvigionamento - di natura specialistica o meno - che nessuna impresa iscritta sia in grado di soddisfare adeguatamente, anche in dipendenza di eventuali vincoli di tempistica, o qualora la Fondazione ritenga in ogni caso utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte.

Ai fini dell'affidamento, la Fondazione Idis, fermo restando quanto su esposto, inviterà gli operatori economici iscritti per la categoria corrispondente, a presentare offerta.

Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di stesura e presentazione delle offerte, ai criteri di valutazione, alle condizioni di carattere tecnico e amministrativo, ai termini di esecuzione, alle eventuali garanzie richieste.

Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti per il periodo di validità delle stesse, mentre la Fondazione sarà vincolata solo a seguito di invio della conferma d'ordine.

3. Classi merceologiche.

L'Albo Fornitori è articolato in categorie merceologiche ed eventuali sottocategorie, elencate nell'Allegato C, che identificano gli ambiti di attività per i quali ciascun'azienda si potrà proporre, coerentemente con il proprio oggetto sociale.

Qualora le aziende non dovessero trovare tra le categorie previste quella corrispondente all'attività esercitata, potranno specificarla utilizzando le categorie "altro".

Si rimarca la necessità per le imprese di proporre la propria candidatura esclusivamente per le categorie merceologiche per le quali possano essere efficacemente operative ed effettivamente concorrenziali.

Qualora la Fondazione constatasse l'insussistenza di idonei requisiti e di adeguate competenze, non ammetterà l'iscrizione dell'impresa alla relativa categoria merceologica, motivando la propria decisione con apposita comunicazione all'impresa interessata dal provvedimento.

Le categorie merceologiche potranno essere modificate - ampliate o ridotte - in virtù di insindacabili valutazioni della Fondazione IdIS; analogamente, le imprese iscritte potranno chiedere la variazione del numero delle categorie merceologiche di appartenenza.

4. Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale successivamente specificati:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. tra imprenditori individuali anche artigiani società commerciali società cooperative di produzione e lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice;
- società tra professionisti;

Nel caso dei consorzi, l'iscrizione all'Albo può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino separatamente i requisiti previsti dal presente Disciplinare.

Non è consentita:

- la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi
- la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.

5. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso da parte delle imprese candidate dei requisiti di ordine generale e d'idoneità tecnico-professionale richiesti. Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante le dichiarazioni e la documentazione da allegare in fase di iscrizione.



a) Possesso dei requisiti di ordine generale e insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo è contemplata anche qualora la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti:

- per le Ditte individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le Società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- per Altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Tutti i soggetti sopra elencati, anche se cessati dalla carica, sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, mediante compilazione del modello Dichiarazione singola (Allegato B).

In alternativa il Legale Rappresentante o soggetto comunque munito di poteri di rappresentanza legale firmatario dell'istanza di partecipazione, può effettuare all'interno dell'istanza di iscrizione (allegato A) e sotto la propria responsabilità, una dichiarazione per gli altri soggetti interessati con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

b) Iscrizione presso il competente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso altri registri o albi professionali ove previsto dalla normativa vigente, in relazione alla configurazione giuridica del richiedente.

c) Oggetto sociale e attività svolta compatibile con l'esercizio delle attività previste alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

d) Possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la quale è richiesta l'ammissione.

e) Regolarità contributiva (D.U.R.C.).

f) Capacità tecnico-professionale adeguate in relazione alle categorie merceologiche per le quali si richiede la qualificazione.

L'avvenuta iscrizione non esime gli operatori economici dal comprovare, al momento dell'invito a una procedura o in funzione di un'aggiudicazione, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione professionale dichiarati in sede d'iscrizione.

6. Modalità d'iscrizione all'Albo

Per richiedere l'iscrizione all'Albo le aziende interessate dovranno compilare il form



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLA SCIENZA

disponibile sul sito istituzionale di Città della Scienza all'interno della sezione Albo Fornitori (allegato C).

Una volta compilato il form, il sistema restituisce sulla casella e-mail indicata in fase di compilazione, i moduli allegato A e allegato B in formato pdf editabile.

L'impresa dovrà compilare e firmare l'allegato A ed inoltrarlo a mezzo PEC all'indirizzo albofornitori.idis@legalmail.it utilizzando l'indirizzo Pec indicato nel form della domanda, unitamente alla restante documentazione richiesta.

L'impresa dovrà inoltre compilare e trasmettere l'allegato B esclusivamente qualora ricorrano i presupposti stabiliti al successivo punto 3.

Non saranno accettate domande spedite da indirizzi Pec diversi da quello indicato nel form della domanda.

Di seguito, l'elenco della documentazione da trasmettere:

1) Allegato A. Domanda d'iscrizione e dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, da rendersi ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma con allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

In particolare, all'interno della domanda d'iscrizione l'operatore economico dovrà rendere le seguenti dichiarazioni riguardanti:

- il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
- i requisiti di ordine professionale;
- il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
- con riferimento ai lavori, l'eventuale possesso delle attestazioni SOA;
- il possesso delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati.

2) (eventuale) Copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte dal Procuratore Speciale.

3) Allegato B (eventuale). Dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendersi da parte di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto - di cui all'art. 80 comma 1, 2 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni - qualora la dichiarazione stessa non sia stata resa a nome degli stessi soggetti, dal legale rappresentante/procuratore, sottoscrittore dell'allegato A, sotto la propria responsabilità e con l'indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

4) Certificato della CCIAA di data non anteriore a 6 mesi (originale o copia conforme) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla CCIAA.

Nel caso di richiesta proveniente da un Consorzio, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo del consorzio stesso.

Qualora il soggetto non sia tenuto all'obbligo d'iscrizione alla CCIAA, l'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione deve essere attestata dalla dichiarazione del titolare/legale rappresentante.

In caso di obbligo d'iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea alla comprova di detta iscrizione.

5) Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

A integrazione della suddetta documentazione obbligatoria potranno essere presentate ulteriori certificazioni o documentazioni comprovanti requisiti, capacità, esperienza, affidabilità professionali dell'Impresa.

Si rammenta la responsabilità penale in cui s'incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.

La Fondazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.

7. Formazione dell'Albo

L'albo è di tipo aperto, aggiornato costantemente con l'inserimento delle nuove imprese proponenti regolare istanza, ovvero apportando le variazioni e/o integrazioni riguardanti le imprese già iscritte. Pertanto, salvo diverse successive disposizioni, non avrà limitazioni temporali, non essendoci termini di scadenza per la presentazione delle domande d'iscrizione. L'iscrizione all'Albo ha validità di due anni dalla data di inserimento nell'Albo, trascorso tale termine le aziende dovranno presentare una nuova istanza d'iscrizione.

Le richieste pervenute saranno esaminate dall'ufficio della Fondazione Idis a ciò preposto, al fine di verificare la completezza e l'idoneità della documentazione presentata, anche riguardo alla corrispondenza tra le attività esercitate dalle aziende, così come risultante dal camerale, e le categorie merceologiche per le quali sia richiesta l'iscrizione.

In caso di esito positivo, l'impresa richiedente sarà iscritta all'Albo. L'Albo sarà disponibile sul sito web della Fondazione e, per ciascuna delle imprese iscritte, saranno indicate ragione sociale e sede legale.

Qualora la domanda d'iscrizione all'albo risultasse incompleta, si effettuerà la comunicazione di rigetto al fornitore interessato. Il fornitore avrà la facoltà di ripresentare l'intera domanda, integrandola con la documentazione mancante.

In caso di non ammissibilità, all'impresa sarà data comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

8. Tenuta e aggiornamento dell'Albo

L'iscrizione all'albo è soggetta a riesame biennale e avrà pertanto validità due anni decorrenti dal mese dell'avvenuta iscrizione. I fornitori registrati intenzionati a confermare la permanenza nell'albo, avranno pertanto l'onere di rinnovare l'iscrizione ogni due anni entro il termine del mese successivo a quello di scadenza, presentando nuovamente la documentazione secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.

Diversamente, il mancato invio della documentazione entro il termine stabilito comporterà l'esclusione dall'elenco.

Le ditte già iscritte saranno tenute a presentare una nuova iscrizione nel caso in cui si verificassero fatti modificativi della struttura societaria di vertice (cambio titolare, soci o rappresentante legale), modifiche della partita Iva o della Ragione Sociale.

Per eventuali variazioni relative a indirizzi, recapiti, etc. le imprese iscritte all'Albo avranno l'obbligo di darne comunicazione a questo Ente non oltre 30 gg. dalla predetta variazione.

La Fondazione Idis valuterà costantemente il livello di affidabilità delle ditte e potrà dar luogo a provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo, qualora si verificasse anche una sola delle seguenti eventualità:

- grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione e/o fornitura;
- cessazione, a insindacabile giudizio dalla Fondazione Idis, dei requisiti, compresi i requisiti di qualità e affidabilità del fornitore, di idoneità allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- violazioni accertate da parte delle aziende delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale;
- ripetuta mancata risposta ad invito a procedure, in assenza di adeguata motivazione scritta.

La sospensione potrà essere revocata qualora la Fondazione accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

La cancellazione delle ditte dall'Albo Fornitori avverrà automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione di attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione. Nei suindicati casi, la Fondazione comunica l'avvio del procedimento di sospensione o cancellazione all'interessato, anche mediante posta elettronica, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

L'impresa nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non potrà richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

La Fondazione Idis si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

La cancellazione è disposta anche su domanda dell'impresa iscritta.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e conformemente al Regolamento comunitario GDPR (Reg. U.E. 679/2016), la Fondazione Idis - Città della Scienza provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia in forma cartacea sia con mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.